



STATUTO

Associazione Nazionale Professionisti per la Prevenzione e le Emergenze -

VIGILI DEL FUOCO "A.N.P.P.E. VV.F."

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI

Articolo 1 – COSTITUZIONE

1. E' costituita l' "Associazione Nazionale Professionisti per la Prevenzione e le Emergenze Vigili del Fuoco" detta anche A.N.P.P.E. VV.F. – nel seguito denominata "Associazione".
2. L'Associazione è una associazione sindacale autonoma, apartitica, polisettoriale, non riconosciuta, senza fini di lucro e di fatto regolata dagli artt.36 e segg. del Codice Civile.
3. L'Associazione è costituita su base personale e volontaria.
4. L'Associazione ha finalità scientifiche e di tutela legale.

Articolo 2 – SEDE

L'Associazione ha attualmente sede in Roma in Via Cristoforo Colombo 115. L'Associazione può istituire sedi secondarie territoriali, a livello locale, provinciale, regionale, o uffici distaccati. Le sedi secondarie territoriali svolgeranno attività volta a realizzare gli scopi dell'Associazione, uniformandosi al presente Statuto, garantendo la presenza dell'Associazione su tutto il territorio nazionale.

Articolo 3 – LOGO

Il logo dell'Associazione è rappresentato dal modello grafico inserito



all'ultima pagina del presente statuto, che costituirà il simbolo dell'Associazione.

La denominazione ed il logo di cui ai commi precedenti sono di proprietà esclusiva dell'Associazione, la quale ne concede l'utilizzo ad altri soggetti nei modi e nelle forme disciplinate dal presente Statuto.

L'utilizzo della denominazione e del logo è consentito, in via esclusiva, ai Soci Fondatori. Qualsiasi utilizzo del nome e del logo, al di fuori della ipotesi espressamente contemplata dal presente Statuto, dovrà essere autorizzato dal Presidente della Associazione, il quale agirà anche a tutela del nome e del logo in ogni caso di abuso e/o violazione collegata al loro utilizzo assumendo le iniziative che riterrà più opportune.

Articolo 4 – SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si prefigge di affrontare, per contribuire alla soluzione, tutti i problemi lavorativi dei Vigili del Fuoco in servizio permanente e in quietanza, inoltre opera a fini di solidarietà civile, sociale e culturale per fornire interventi e consulenze qualificate nell'ambito delle competenze tecniche dei professionisti poste a servizio e a tutela della collettività, sia in fase di Prevenzione, Emergenze e Sicurezza.

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi :

- al fine di consentire la massima tutela degli interessi giuridici, economici, professionali e sociali degli iscritti Vigili del Fuoco, l'Associazione è costituita in forma sindacale e svolge la sua attività negli ambiti negoziali dei dirigenti e direttivi e del personale non dirigente e non direttivo in tutte le sedi ritenute idonee del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

- rappresentare le istanze dei propri iscritti agendo in piena indipendenza e imparzialità;
- promuovere e qualificare le attività professionali svolte dai propri soci, divulgandone le informazioni e le conoscenze ad esse connesse;
- promuovere la qualificazione professionale dei propri iscritti anche rispetto ai principali programmi di certificazione esistenti in ambito nazionale ed internazionale;
- aderire, se ritenuto opportuno, ad altre organizzazioni nazionali o internazionali, che perseguano scopi analoghi a quelli previsti nel presente Statuto;
- organizzare e patrocinare convegni, conferenze, dibattiti, corsi e seminari, riguardanti ogni problematica scientifica di interesse per la Prevenzione, Emergenze e Sicurezza;
- promuovere l'informazione, anche attraverso l'attività editoriale di organi di stampa con periodici ufficiali, o utilizzando altre forme di comunicazione, potendosi avvalere per tale diffusione dell'opera di professionisti esterni, retribuiti o meno, ricercando forme pubblicitarie per la copertura delle spese o delegando tale ricerca a terzi;
- promuovere la partecipazione degli associati ad altri organismi associativi in tema di Prevenzione, Emergenze e Sicurezza contribuendo così alla crescita tecnico-scientifica dell'associazione;
- fornire valutazioni, studi e pareri in materia di Protezione Civile, oltre che valutazione su corsi di formazione, studi, programmi, piani di Emergenza Comunale;

- promuovere contributi per operatori ed esperti nel settore Prevenzione, Emergenze e Sicurezza, per le politiche di pianificazione e sviluppo di sistemi di rilevazione, trattamento GIS (Geographic Information System) , per il governo e la gestione del territorio;
- promuovere con le proprie professionalità attività connesse con l'assetto del territorio, la difesa del suolo, la riduzione del rischio ambientale e la qualità della vita, la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema;
- promuovere, sotto qualsiasi forma, la creazione di strumenti idonei a favorire i propri soci, comprese forme di previdenza, assistenza integrativa e assicurazione per i rischi professionali;
- creare una rete virtuale articolata su base Nazionale, Regionale e Provinciale fra tutti i professionisti operanti nel campo della Prevenzione, Emergenze e Sicurezza, al fine di condividere esperienze, idee e informazioni per accrescere il bagaglio culturale di tutti gli aderenti.

Per il perseguitamento di tali scopi l'Associazione potrà intraprendere o promuovere tutte le iniziative e svolgere qualsiasi attività ritenuta necessaria, utile e opportuna.

TITOLO II

SOCI

Articolo 5 - SOCI

Possono chiedere l'iscrizione all'Associazione A.N.P.P.E.VV.F. i dipendenti in servizio e in quiescenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

nonché altri dipendenti pubblici che ne abbiano interesse. Inoltre possono essere iscritti in qualità di socio onorario i professionisti che operano nel settore della Prevenzione, Emergenze e Sicurezza, i quali, per iscritto, devono dichiarare di condividere gli scopi e di accettarne integralmente lo statuto.

Potranno essere costituite sezioni specifiche, denominate "area", per le varie professionalità del mondo della Prevenzione, Emergenze e Sicurezza.

I soci si distinguono in:

- a) Soci Fondatori
- b) Soci Ordinari
- c) Soci Onorari
- d) Soci Istituzionali
- e) Soci Sostenitori

a) soci fondatori sono coloro che sono indicati come tali nell'atto costitutivo dell'Associazione e ne sono membri permanenti, senza per questo essere immuni da un'eventuale delibera di espulsione da parte del Consiglio Direttivo riunito in Assemblea straordinaria;

b) Sono soci ordinari di diritto gli iscritti, ai quali viene regolarmente effettuata la trattenuta sindacale a favore della **A.N.P.P.E. VV.F.**

Solo i soci ordinari hanno diritto al voto e possono assumere cariche eletive.

c) Sono soci onorari, senza diritto di voto, ma con tutti i diritti e i doveri dei soci ordinari, le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte del Consiglio per particolari meriti professionali o scientifici. Vengono considerati titoli preferenziali :

- ✓ iscrizione nelle liste del Ministero dell'Interno ex 818/84 ;
- ✓ certificazione DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento)
- ✓ certificazione Security Manager
- ✓ certificazione Disaster Manager.

Non possono assumere cariche elettive, ma solo di rappresentanza, su incarico del Direttivo nella prima seduta utile.

d) sono soci istituzionali le istituzioni, regionali e nazionali che operano o interagiscono nel campo della Prevenzione, Emergenze e Sicurezza.

e) sono soci sostenitori gli Enti privati (associazioni, fondazioni e comitati) locali e nazionali che persegono finalità analoghe a quelle dell'Associazione;

Articolo 6 - Obblighi dei soci

I soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, al rispetto del codice deontologico e all'osservanza delle deliberazioni e dei regolamenti emanati dagli organi sociali.

L'iscrizione alla Associazione comporta la delega a favore della Associazione stessa, i Vigili del Fuoco a tempo indeterminato versano lo 0,50% del proprio stipendio tabellare fisso(stipendio base) trattenuto mensilmente dalle proprie competenze per 12 mensilità anche in virtù delle regole di rappresentatività sindacale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Altre categorie di Soci possono versare contributi e/o sovvenzioni o in quote annuali o secondo altre modalità stabilite dal Direttivo in apposito regolamento, utile per una migliore funzionalità della attività interna della A.N.P.P.E. VV.F.

L'omesso pagamento della quota di associazione determina la decadenza

(f)
dalla qualità di socio.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Articolo 7 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente
4. Il Vice Presidente
5. Il Segretario Generale
6. Il Tesoriere
7. Il Comitato di Presidenza
8. Le sedi secondarie territoriali, a livello locale, provinciale, regionale o uffici distaccati

Non costituiscono organismi deliberativi elettivi, ma fanno parte degli organismi associativi:

- Il Comitato Tecnico Scientifico
- La Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina

Articolo 8 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti gli associati

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci medesima in regola con la quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.

L'assemblea indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:

- approva delle linee generali del programma di attività per l'anno sociale
- approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed il bilancio consultivo dell'anno precedente;
- elegge, ogni quattro anni, i membri del Consiglio Direttivo e suo Presidente;
- elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
- delibera i regolamenti interni e le loro variazioni;
- approva lo statuto e le sue modificazioni;
- delibera in merito ad ogni altro argomento che il Consiglio direttivo intendesse sottoporre all'Assemblea.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria dal presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio direttivo quando questo lo ritenga necessario.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza degli associati e le delibere sono prese a maggioranza dei voti.

In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita sia il numero dei soci intervenuti o rappresentanti e deliberà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernente le modifiche dello Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati presenti all'assemblea ed il consenso unanime del consiglio direttivo, mentre quelle

relative allo scioglimento dell'associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati ed il consenso unanime del consiglio direttivo.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Su richiesta del consiglio direttivo, qualora lo ritenga necessario, sarà possibile la discussione di ordini del giorno e la votazione dei soci a distanza, attraverso posta elettronica.

Articolo 9 - Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo :

- a) ha il compito di garantire che l'Associazione osservi lo Statuto e gli eventuali Regolamenti con particolare riferimento alle finalità ed attività riportate nell'art. 3 ;
- b) dura in carica quattro anni, a partire dalla data in cui l'Assemblea ha proceduto alla sua nomina;
- c) è presieduto dal presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea
- d) è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 12 membri titolari, eletti dall'assemblea tra i soci ordinari;
- e) può cooptare e revocare, col parere favorevole dei due terzi dei membri titolari, un numero di membri aggiunti non superiore ai due terzi dei membri titolari;
- f) elabora e attua il piano operativo sulla base degli indirizzi deliberati dall'Assemblea;
- g) ha l'obbligo di predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;

- 
- h) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi Soci e sulle quote associative soci onorari;
 - i) ha il compito di definire e adottare un Codice Deontologico rendendolo noto a tutti gli associati;
 - j) Nel caso in cui, durante il mandato, venissero a mancare, per dimissioni, tre assenze consecutive non giustificate o altra causa, uno o più membri del Consiglio, il Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato di Presidenza coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti i quali rimarranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica alla scadenza del Consiglio direttivo che li ha cooptati.

Partecipano all'elezione del consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite da regolamento Interno, tutti i Soci dell'associazione in regola con i pagamenti.

Il Consiglio Direttivo uscente, a completamento delle elezioni, deve compilare un verbale, da conservare agli atti, riportante la lista dei candidati, i voti ottenuti dai candidati ed il numero dei votanti.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i membri titolari il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere che fanno parte del Consiglio Esecutivo insieme con il Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare le attività necessarie per il conseguimento delle finalità sociali, nell'ambito di quanto definito dal Consiglio Direttivo e nei limiti del preventivo finanziario approvato.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili ma il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario non possono ricoprire lo stesso incarico per più di


tre mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal presidente o da almeno 3 membri del Consiglio stesso, con richiesta motivata.

In caso di necessità e urgenza può deliberare con i poteri propri dell'Assemblea dei soci, sottponendo le deliberazioni all'approvazione dell'Assemblea nel corso della prima riunione ordinaria.

Articolo 10 - Presidente, Vice Presidente Vicario, Segretario Generale

Tesoriere – Comitato di Presidenza

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione : dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dispiega l'attività necessaria al raggiungimento dei fini sociali secondo le direttive del Consiglio Direttivo medesimo e nel rispetto delle linee di indirizzo fissate dall'Assemblea dei Soci.

In particolare il Presidente:

- a) dà esecuzione ai programmi deliberati dal Consiglio Direttivo nell'interesse dell'Associazione;
- b) è delegato alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa;
- c) convoca e redige l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo;
- d) predispone i programmi di attività didattica, culturale e scientifica da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni spettano al Vice Presidente Vicario.

Al Segretario Generale compete la tenuta degli atti e l'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Comitato di pre-


sidenza.

Il Tesoriere ha il compito di curare ogni aspetto amministrativo, economico e contabile dell'Associazione in costante raccordo con il Presidente.

Il Presidente, il vice Presidente Vicario ed il Segretario Generale e il Tesoriere costituiscono il Comitato di Presidenza che si riunisce ogni qual volta ritenuto necessario da uno dei suoi componenti per esaminare e deliberare in ordine all'attività ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nonché :

- nominare i componenti del Comitato Scientifico di cui fa sempre parte, come membro, il presidente;
- nominare la Commissione Nazionale di garanzia e Disciplina;
- costituire le sedi territoriali secondarie di cui all'art.2;
- redigere tutti i regolamenti interni ed, in particolare, il regolamento delle sedi territoriali;
- irrogare la sanzione disciplinare della censura o sospensione e proporre al consiglio Direttivo l'espulsione dei soci che, con la loro condotta, abbiano compromesso la propria reputazione e la dignità della professione o abbiano arrecato un grave danno materiale, morale o d'immagine all'Associazione o non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali. In tali casi può sospendere cautelarmente il socio da ogni carica, incarico o funzione rivestita nell'ambito dell'associazione, fino al definitivo pronunciamento del Consiglio Direttivo;
- proporre la cooptazione di nuovi membri in seno al Consiglio Direttivo;

- in caso di necessità e urgenza può deliberare con i poteri propri del Consiglio Direttivo, sottponendo le deliberazioni all'approvazione del Consiglio nel corso della prima riunione ordinaria.



Articolo 11 – Coordinatori e sedi secondarie territoriali –

Il Comitato di Presidenza, al fine di favorire la più estesa partecipazione di tutti i soci all'attività e al funzionamento dell'Associazione, può nominare sul territorio soci ai quali affidare compiti di Coordinamento e di rappresentanza dell'Associazione.

Tali nomine sono ratificate dal Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione utile e sono effettuate allo scopo di agevolare lo sviluppo e l'organizzazione a livello locale.

Le modalità di nomina, organizzazione, gestione e funzionamento a livello territoriale sono definite da apposito regolamento approvato dal Comitato di Presidenza che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Il Comitato di Presidenza delibera l'apertura di sedi territoriali e di rappresentanza

Articolo 12 – La Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina –

La Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina è costituita da tre soci nominati dal Consiglio Direttivo, che scelgono al loro interno un presidente.

La Commissione vigila sul rispetto del codice deontologico nonché delle deliberazioni degli organi sociali dell'Associazione da parte dei soci e su eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi.

Essa ha il compito di esaminare periodicamente ed in qualsiasi momento,

ma almeno una volta all'anno, la contabilità sociale e relazionare sulla verità e sui bilanci.

La Commissione interviene in caso di controversie ed è l'organo incaricato del controllo del rispetto del codice deontologico. Può convenire con il professionista associato la soluzione concordata della controversia in caso di pratica commerciale scorretta.

Il Collegio è convocato dal Presidente entro 15 giorni dal momento in cui viene a conoscenza di qualunque fatto o circostanza disciplinamente rilevante e contesta formalmente l'eventuale addebito al socio.

Quest'ultimo, entro 15 giorni dal ricevimento dell'addebito, può presentare le proprie giustificazioni.

Decorso tale termine la Commissione può proporre al Comitato di Presidenza le seguenti sanzioni:

- a) la censura, che consiste nel biasimo formale per trasgressioni di lieve entità;
- b) la sospensione dall'Associazione fino a un massimo di due anni, in caso di abusi o

mancanze che ledano il decoro e la dignità professionale

Articolo 13 - Comitato Scientifico –

Per lo sviluppo ed approfondimento delle finalità scientifiche, dichiarate nell'art.3 dello Statuto, ed in particolare per la definizione delle iniziative di aggiornamento professionale, il Consiglio Direttivo si avvale del Comitato Scientifico, i cui componenti sono individuati tra i Dirigenti di Pubbliche Amministrazioni esperti in Prevenzione, Emergenze e Sicurezza o di discipline affini e tra esperti professionisti che hanno contribuito alla elaborazio-

ne di metodi e tecniche in Prevenzione, Emergenze e Sicurezza.

Il Consiglio Direttivo è componente per l'individuazione dei componenti del Comitato Scientifico con modalità di volta in volta definite.

Articolo 14 - Attività formative ed aggiornamento professionale -

Per soddisfare l'obbligo di aggiornamento professionale necessario per il mantenimento dell'iscrizione all'Associazione, il Consiglio Direttivo con il supporto del Comitato Scientifico, definisce i contenuti delle attività formative e di aggiornamento professionale organizzate direttamente dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo definisce inoltre i criteri di accreditamento delle attività formative svolte da enti esterni all'Associazione al fine di riconoscere idonee per il soddisfacimento, da parte dei soci, degli obblighi formativi necessari per il mantenimento dell'iscrizione all'Associazione e ne verifica costantemente il rispetto dei criteri di idoneità prestabiliti.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 15 - Patrimonio dell'Associazione -

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso del suo scioglimento, ed è costituito :

1. Dalle quote associative sottoscritte dagli associati;
2. Dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

- 
3. Da contributi associativi straordinari, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
 4. Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 5. Da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

Articolo 16 - Risorse Economiche -

L'associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da :

- quote associative annuali;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'associato.

Articolo 17 - Esercizio Finanziario -

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31° dicembre di ogni anno.

DISPOSIZIONE GENERALI

Articolo 18 - Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Il presente statuto è composto da n°18 articoli.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IL 3 MARZO 2016

Il Presidente dell'Assemblea

François Boella

Il Segretario Generale

Carlo Quaresima



[Handwritten signature]

A.N.P.P.E. VV.F.

